



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE
 PER LA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

N.° 74

COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO

Adunanza del 29 Ottobre 1954

Presenti i Signori:

ANDREOCCI Comm. Dott. Ing. Aldo - Provveditore	PRESIDENTE
FELICORI Dott. Ing. Marcello - Ispettore Generale addetto all'Istituto	MEMBRO
TURRISI Comm. Dott. Nicolò - Vice Provveditore	»
LODETTI Dott. Lido - Capo della Ragioneria dell'Istituto	»
CASONATO Comm. Dott. Ing. Romolo - Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Trento	»
RODIGHIERO Ing. Pietro - Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Bolzano	»
PROF. COMM. ROG. MARCO	
Lanza Avv. Francesco	»
AVV. ERIC - Avvocato Erariale in rappresentanza dell'Avvocatura dello Stato	»
RANIERI Dott. Gaetano - Provveditore agli Studi di Trento	MEMBRO AGGIUNTO
LOVINO Dott. Mario - Medico Provinciale di Trento	»
GUIOTTO Prof. Arch. Mario - Sovrintendente ai Monumenti	»
Biscardo Dott. Roberto - Provveditore agli Studi di Bolzano.	»

Assenti: **Nessuno -**

Assiste in qualità di Segretario il Dott. Cessari Renato

OGGETTO: Comune di Rovereto - Varianti al piano di ricostruzione della Città di Rovereto.

IL COMITATO

Visto l'attergato n° 6426 del 7 settembre 1954 col quale il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per il Trentino-Alto Adige invia per esame e parere in linea tecnica-economica ed amministrativa gli atti afferenti l'oggetto;

Esaminati gli atti stessi;

Udito il Relatore: FELICORI

PREMESSO:

Il piano di ricostruzione della città di Rovereto fu approvato col decreto del Ministero dei LL.PP. - Div. 23^a - n° 4416 del 10-12-1947 e successivamente fu elaborato in forma esecutiva suddiviso in due lotti dei rispettivi importi di £. 50.000.000.== e £. 20.000.000.==

Il primo progetto, riguardante i lavori nei rioni di S. Caterina e del piazzale della stazione, fu approvato dal Consiglio Superiore dei LL.PP. - Sez. 1^a - nell'adunanza dell'1-9-1952 con voto n° 2344, dopo che l'attuazione dei lavori era stata offerta al Comune di Rovereto in concessione, col sistema dei pagamenti differiti, con la Ministeriale 5-2-1952 n° 459 - Div. XXXI-B.

Il secondo progetto fu presentato per l'istruttoria dal Comune in data 29-4-1953, in seguito alla lettera n° 273 Div. 31^a del 29-1-1953 con la quale il Ministero dei LL.PP. comunicava di essere disposto ad affidare al Comune stesso la concessione dei lavori di un secondo lotto per il completamento del piano di ricostruzione, dell'importo di £. 20.000.000.==, anch'esso da eseguirsi a pagamento differito.

Per le difficoltà incontrate in merito al finanziamento, il Comune chiese ed ottenne che l'esecuzione dei lavori fosse affidata ad altro Ente, sicchè con nota n° 3006 -Div. XXXI del 19-10-1953 il Ministero dei LL.PP. affidò la concessione dei lavori per l'attuazione integrale del piano, per il complessivo importo di £. 70.000.000.==, all'Ente Triveneto Ricostruzione Edilizia (E.T.R.E.) con sede in Verona, invitandolo a presentare il progetto completo all'Ufficio del Genio Civile di Trento, previ accordi col Comune interessato, per utilizzare ed integrare i già predisposti progetti.

Intanto, nel lungo tempo trascorso dopo l'approvazione del piano, per indilazionabili esigenze della ricostruzione e per agevolare il ritorno a normali condizioni di vita, il Comune aveva dovuto provvedere ad eseguire espropriazioni ed opere di vario genere, sia in proprio, sia per mezzo di cantieri di lavoro, sicchè talune delle previsioni di spesa dei menzionati progetti più non occorrono, venendosi così a determinare una dispensabilità di fondi rispetto all'importo prestabilito.

D'altra parte un più maturo esame delle esigenze della ricostruzione nella città ha dimostrato l'impellente necessità dell'attuazione di taluni interventi, a cui potrebbesi provvedere utilizzando tale disponibilità. Di qui l'origine delle proposte di due varianti al piano di ricostruzione, presentate dal Comune di Rovereto, per il tramite dell'Ufficio del Genio Civile di Trento, le quali riguardano:

- 1) La sistemazione di un tratto della Via Tartarotti, ove occorre eliminare i pericoli costituiti dai tronconi di muratura di alcune case quasi distrutte dai bombardamenti e migliorare la viabilità.

- 2) Costituzione di una zona di espansione dell'abitato mediante opere e vincoli speciali sui suoli privati, allo scopo di favorire la ricostruzione edilizia, avendo il Comune totalmente esauriti i propri terreni messi a disposizione per le esigenze edilizie.

Gli atti presentati per l'esame comprendono:

- Allegato 1) - Relazione
" 2) - Piante della città nella scala 1:5000 stato attuale
" 3) - Idem - stato futuro con l'indicazione della zonizzazione.
4) Tavola 3/1 - Stato attuale della zona d'espansione (1:1000)
5) " 3/1 - Stato futuro della stessa (1:1000)
6) " 5/1 - Stato attuale del rione di centro (1:1000)
7) " 5/1 - Stato futuro del medesimo (1:1000)
8) Relazione illustrativa e norme edilizie concernenti le zone interessate dalle varianti.

Il numero delle tavole posto prima del segno di frazione corrisponde a quello delle tavole allegate al piano di ricostruzione approvato dal Ministero dei LL.PP.

La prima variante proposta riguarda sostanzialmente:

- a) L'abbattimento di alcuni fabbricati sul lato sud della Via Tartarotti, che si asseriscono totalmente distrutti o gravemente danneggiati per causa bellica.
b) L'utilizzazione di una parte dell'area così ottenuta per ampliare la strada, a m. 11 + 14 di larghezza, eliminando una pericolosa strettoia ivi esistente, e formare un nuovo unico allineamento in prosecuzione di quello già esistente più avanti.
c) Riedificazione intensiva continuativa lungo il nuovo allineamento, con fabbricati a carattere residenziale di altezza non inferiore ai tre piani fuori terra ed in armonia con quelli esistenti sul medesimo lato della strada.
d) Rettifica del tracciato e copertura d'un tratto di canale industriale che attraversa la zona e serve anche da collettore della fognatura.

La seconda variante riguarda la zona cuneiforme, limitata a nord dalle Vie Cavour e Setaioli, ad ovest dalla strada statale n°12 del Brennero ed a sud-sud-est dal torrente Ieno e comprende;

- a) La formazione di nuove strade con addamento all'incirca nord-sud e est-ovest, larghezza variabili secondo l'importanza da m. 10 a 11, a 16.
b) L'imposizione del vincolo di esproprio ai fini della ricostruzione sulla maggior parte di tale area.

Il tutto allo scopo di creare la zona di espansione della città, a carattere semintensivo, come è previsto dalla pianta di cui all'allegato n°3, salvo per la parte a sud-ovest, destinata a campo sportivo.

Le varianti in questione sono state approvate dal Consiglio Comunale di Rovereto con deliberazione n°59 del 24-5-1954 e pubblicate dal 25 maggio al 24 giugno seguenti senza dar luogo ad opposizioni.

L'Ufficio del Genio Civile di Trento, con rapporto n°12134 dell'1-9-1954, ha espresso parere favorevole alla approvazione delle varianti in esame, affermandone l'inderogabile necessità.

CONSIDERANDO:

- che per quanto riguarda la prima variante, rappresentata dalla Tav. 5/1, è risultato da sopralluogo che in effetti le asserite distruzioni di fabbricati in fregio alla Via Tartarotti sussistono in gran parte, trovandosi ivi i resti di case totalmente o per la maggior parte distrutte, rappresentati sia dai ruderi di soli muri, sia dalle strutture di fabbrica sventrate ed inutilizzabili. Solo la casa ricadente sulla p.f. 151/2 di fronte all'innesto della Via Roma con la Via Tartarotti è in condizioni di abitabilità ed infatti è abitata, benchè danneggiata.
- che, per un'evidente quanto inesplicabile omissione dal piano di ricostruzione originario, di tali notevoli distruzioni non fu tenuto conto, tant'è che nella Tav. 5 del piano stesso, riguardante la sistemazione dei rioni centrali di S. Caterina e dei Setaioli e Calcinari, la zona intermedia tra i due comprendente fra l'altro la suddetta Via Tartarotti è rappresentata come indenne. La proposta variante può quindi intendersi come una riparazione di tale omissione ed una conseguente integrazione del piano.
- che la proposta nuova sistemazione della strada con unico allineamento ed allargamento a m. 11 + 14 è da riconoscere non solo giustificata ed ammissibile, ma necessaria per migliorare il traffico nella centrale via suddetta, in un tratto prossimo allo sbocco di quattro strade (Via delle Scuole, Via Roma, Via Carducci, Via Giov.d.Croce), dove la permanenza dell'attuale strettoia causerebbe gravi intralci e pericoli nella circolazione;
- che ammissibili sono i criteri stabiliti per la riedificazione in quella zona a carattere intensivo compatto, in relazione con i fabbricati ivi esistenti e con il valore del suolo;
- che del pari ammissibile è la sistemazione correlativa del canale industriale funzionante anche da collettore di fognatura scorrente nella località;

- che giustificate appaiono le demolizioni ed espropriazioni proposte per la realizzazione della variante, ivi compresa quella della casa tuttora abitata insistente sulla particella 151/2, benchè essa presenti qualche modesto pregio di architettura minore nella facciata;
- che il limite della variante al piano debba restare contenuto nella parte a sud della strada e non estendersi a quella opposta, come apparirebbe dalla Tav. 5/1, perchè ivi è prevista una sistemazione con porticato riguardante il piano regolatore della città in corso d'istruttoria;
- che per quanto riguarda la seconda variante proposta, rappresentata nell'allegata Tav. 3/1, essa corrisponde all'ampliamento della sistemazione già prevista nella Tav. 3 unita al piano di ricostruzione originario, sistemazione che si limitava alla parte occidentale, più ampia, della zona considerata, mentre quella che ora si propone interessa in più anche la parte che si addentra a cuneo verso il rione Setaioli-Calcinari, secondo i limiti indicati nelle premesse;
- che nei confronti di tale tavola 3 il Decreto Ministeriale n° 4416 - Div. 23^a - del 10-12-1947 ebbe a rilevare:
 - a) che la prevista nuova sistemazione, con destinazione di una vasta zona a campo sportivo, è opportuno sia rimandata allo studio del piano regolatore avendo essa scarsa attinenza con i danni bellici;
 - b) che per lo stesso motivo è da inviare in sede di piano regolatore la previsione relativa alle nuove strade di raccordo tra la Via Cavour, la statale n° 12 e la riva del torrente Leno;
- che pertanto la proposta variante appare a prima vista in contrasto con le predette disposizioni del decreto di approvazione del piano originario e come tale potrebbe ritenersi non suscettibile di aver seguito; senonchè un più approfondito esame della questione permette di giungere a diversa conclusione, ed infatti:
 - a) in primo luogo l'esame comparativo della Tav. 3/1 relativa alla variante e della Tav. 3 del piano primitivo dimostra che in quest'ultima fu omessa l'indicazione di varie distruzioni per causa bellica interessanti la zona in questione, distruzioni ora rappresentate nella Tav. 3/1 ed accertate mediante sopralluogo dall'Ispettore Generale addetto a questo Provveditorato. L'incidenza dei danni bellici in quella zona periferica è stata dunque superiore a quella segnalata in origine. Sulla particella f.f. 256/1 - 2-3-4 insistevano infatti alcuni modesti fabbricati, andati distrutti e non più ricostruiti; sulle 200/1 e 199/1 si trovano altri fabbricati ricostruiti dopo la loro semidistruzione;

sulle pp.^{pp} 249/2, 249/3 (come sulla contigua 249/1 già considerata nella Tav. 3 del piano originario) si trovavano altri fabbricati d'abitazione, totalmente rasi al suolo e non più ricostruiti.

b) più importante è rilevare che la città di Rovereto ebbe a subire nel suo complesso danni gravissimi, tanto da giustificare, a termini dell'art. 58 del D.L.C.P.S. 10 aprile 1947 n° 261, l'emanazione del D.M. 18-6-1949 n° 4205/5206/A -Div. 31[^]- col quale l'Amministrazione dei LL.PP. è autorizzata a sostituirsi al Comune di Rovereto nell'attuazione del piano di ricostruzione; per cui nella redazione del piano stesso a suo tempo predisposto vi sarebbe stato motivo di attenersi al disposto dell'art. 2 paragr. d) del D.L. Lgt. 1° marzo 1945 n° 154 contenente la "Norme per i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra", il quale prevede che siano indicate "la zona che fuori del perimetro dell'abitato sono destinate alla edificazione perchè riconosciute necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano". Che nel caso specifico sussistesse e sussista la necessità d'una siffatta zona d'espansione è chiaro sia per la entità assoluta delle subite distruzioni, sia dall'essere l'attuazione del piano ostacolata se di tale zona d'espansione non si disponga, poichè le demolizioni dei fabbricati, previste per esigenze urbanistiche in genere e della viabilità in specie, possono approntarsi in pratica se si anticipi la ricostruzione dei demolendi edifici in altra sede e con diverse forme, per sistemare le famiglie che vi abitano;

dal Comune quanto

- c) la necessità d'una zona d'espansione è affermata tanto dall'Ufficio del Genio Civile ed è da confermare, ed infatti il Comune attesta che non ha più aree disponibili per facilitare l'edilizia popolare e si preoccupa di evitare esosità di prezzo e difficoltà di lottizzazione, che costituirebbero un serio impedimento all'attuazione del piano;
- d) manifestatasi ora tale necessità, che ripetersi avrebbe potuto prevedersi fin dal principio, vi è luogo all'applicazione dell'Art. 10 del citato D.L. Lgt, in quanto prevede la possibilità di proporre varianti al piano di ricostruzione approvato "per sopravvenute ragioni..... che determinano la necessità di adeguare le previsioni a nuove imprescindibili esigenze della ricostruzione".

- che dall'insieme delle considerazioni che precedono sembra legittimo dedurre l'ammissibilità della variante proposta per la creazione dell'occorrente zona d'espansione;

- che il tracciato delle strade ivi previste risulta accettabile, essendo coordinato alla rete esistente nei rioni a nord ed a sud e ripartendo l'area in comparti idonei alla edificazione e che del pari sono ammissibili la larghezza prevista per le strade medesime;

- che sia da confermare il disposto del D.M. d'approvazione del piano di ricostruzione, per cui la sistemazione della zona di sud-ovest a campo sportivo va trasferita in sede di pianà regolatore, restando però le strade che la contornano pertinenti al piano di ricostruzione, perchè necessarie per le esigenze della ricostruzione edilizia;
- che è da ritenere ammissibile il criterio proposto dell'edificazione di tipo semintensivo nella zona, come risulta dalla "zonizzazione" prevista nella pianta dello stato futuro della città.
- che la zona, benchè piuttosto depressa essendo in parte costituita da un antico arenile del torrente Leno, può considerarsi idonea all'edificazione, essendo protetta da una arginatura continua sulla sponda destra del torrente.

Tuttavia nell'attuazione pratica del piano dovranno sopraelevarsi le strade e gli edifici sul livello del suolo, nonchè all'occorrenza provvedere ad opportuni riporti, per meglio garantirne la conservazione delle vie e la salubrità degli alloggi.

- che per ciò che concerne la pubblicazione del piano, essa risulta avvenuta senza opposizioni, come indicato nelle premesse; tuttavia dagli atti non emerge se l'avviso di pubblicazione n° 2635/1 del 25 maggio 1954, allegato in copia, sia stato affisso solamente all'atto pretorio del Comune oppure anche in altri luoghi pubblici, come prescrive lo art. 4 penultimo comma del citato D.L.Lgt. 1 marzo 1945 n°154, e pertanto il Comune, qualora non vi abbia provveduto, dovrà ottemperare a detta prescrizione.

Tutte ciò premesso e considerato:

E' DI PARERE A MAGGIORANZA ASSOLUTA

- che la esaminate varianti al piano di ricostruzione della città di Rovereto siano meritevoli di approvazione, con l'osservanza dei suggerimenti espressi nei "considerando" del presente voto.

PER COPIA CONFORME
IL SEGRETARIO



[Handwritten signature]

ad/.